



## **CITTA' DI TAORMINA**

### **Città Metropolitana di Messina**

### **AVVISO PUBBLICO**

### **ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI**

L'Amministrazione Comunale

visto l'art.65 della Legge 23 Dicembre 1998, n.448 e successive modifiche, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

visto l'art. 16 del D.M. 21 Dicembre 2000, n.452 e successive modificazioni, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare";

### **RENDE NOTO**

che sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune i modelli per la richiesta dei benefici previsti dalla Legge 448/98 art.65, per l'anno 2021, scaricabili anche dal sito istituzionale [www.comune.taormina.me.it](http://www.comune.taormina.me.it);

la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per l'anno 2021, deve essere inoltrata entro e non oltre sei mesi dalla nascita del minore, corredata dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e deve essere presentata presso l'Ufficio di protocollo del Comune presso Palazzo dei Giurati a pena di decadenza, **entro e non oltre il 31 gennaio 2022** o per mezzo Pec all'indirizzo: **[protocollo@pec.comune.taormina.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.taormina.me.it)**;

sono equiparati ai figli minori adottati ai sensi dell'art.44 della Legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;

ai sensi dell'art. 80, comma 5, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti;

il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della Legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente;

in tale ultimo caso, decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato, il diritto cessa dal primo del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;

il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative all'anno 2021, che è stato determinato dall' ultima Circolare INPS n°36 del 24 febbraio 2021, è pari ad **€ 8.788,99** e l' **importo erogato risulta essere di € 145,14 mensili per 13 mensilità.**

Al pagamento degli assegni provvederà l'INPS, previa verifica da parte degli Uffici Comunali del possesso dei requisiti di Legge da parte dei richiedenti.

il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M.21 Dicembre 2000, n.452.

Taormina, li 11/06/2021

Il Responsabile Area Servizi alla Persona  
*Giuseppe Cacopardo*

L'Assessore ai Servizi Sociali  
*Francesca Gullotta*